

Ambiente (1)

Ambito oggettivo della nozione di paesaggio

Il concetto di paesaggio non è più riconducibile al solo ambiente naturale statico, ma concepibile quale frutto dell'interazione tra uomo e ambiente, di modo che è pertanto la sintesi dell'azione di fattori naturali, umani e delle loro interrelazioni a contribuire a delineare la nozione di paesaggio.

Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 624 del 28 gennaio 2022

[Approfondisci...](#)

Con la sentenza in oggetto, il Consiglio di Stato ha chiarito che, in accordo con la Convenzione europea del paesaggio, stipulata dagli Stati membri del Consiglio d'Europa a Firenze in data 20.10.2000 e ratificata dall'Italia con L. n. 14/2006, il concetto di paesaggio deve intendersi in modo ampio, *“non più riconducibile al solo ambiente naturale statico, ma concepibile quale frutto dell'interazione tra uomo e ambiente, valorizzando anche gli aspetti identitari e culturali, di modo che è pertanto la sintesi dell'azione di fattori naturali, umani e delle loro interrelazioni a contribuire a delineare la nozione, complessa e plurivoca, di paesaggio”*.

Deve rimanere tuttavia *“netta la distinzione tra paesaggio e ambiente, implicando - il primo - la percezione (per lo più qualitativa) e l'interpretazione da un punto di vista soggettivo e - il secondo - prevalentemente l'apprezzamento delle quantità fisico-chimiche e dei loro effetti biologici sull'ecosistema da un punto di vista oggettivo (approccio, quest'ultimo, implicito nella nozione - centrale nella legislazione ambientale - di inquinamento, cfr. art. 5, lett. i-ter) d.lgs. n. 152 del 2006)”*.
